

BANDO

per l'attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione annualità 2021

Ambito territoriale n. 31

COMUNE CAPOFILA: TORINO

Visti:

- la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n. 18-3776 del 10 settembre 2021 concernente criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni capofila e requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione 2021;
- vista la DD 1345/A1418A/2021 del 20/09/2021 della Direzione Sanità e Welfare – Settore Politiche di welfare abitativo della Regione Piemonte che ha definito le "Indicazioni operative" per la partecipazione al Fondo a sostegno della locazione 2021.

RENDE NOTO

che dal **25 ottobre fino al 26 novembre 2021** sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021.

ART. 1 REQUISITI FONDO 2021

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (**25 ottobre 2021**):

1. siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
2. abbiano la residenza nel comune di Torino;
3. siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a euro 6.000,00;
4. siano in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:
fascia a: valore del reddito complessivo riportato nell'attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a euro 13.405,08 equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2021 e incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 superiore al 14%;
fascia b: valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a euro 13.405,08 ma inferiore a euro 25.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione, regolarmente corrisposto, e al netto degli oneri accessori sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 risulti superiore al 24%. Per la fascia b il valore ISEE deve essere inferiore a euro 21.201,19 (limite 2021 per l'accesso all'edilizia sociale);
5. non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
6. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
7. non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2021;
8. non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano; concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile.

La disposizione non si applica:

- nel caso di nuda proprietà;
- nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
- nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

Contrariamente all'edizione precedente, possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2021 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza.

Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 6 del Decreto ministeriale 19 luglio 2021, sono tenuti, successivamente alla erogazione dei contributi, "a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto".

ART. 2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

1. I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i. e non sarà necessario allegare alcun atto, salvo copia di un documento di identità (in caso di invio della domanda via PEC o con raccomandata A.R.). La Città adotterà adeguate misure di controllo per le verifiche di legge accedendo alle banche dati a disposizione, avvalendosi della Polizia Municipale e richiedendo, ove necessario, documentazione a comprova di quanto dichiarato.

ART. 3 ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

CONTRIBUTO FONDO 2021

1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (**fascia a**) e non può, in ogni caso, essere superiore ad euro 3.000,00.
2. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (**fascia b**) e non può, in ogni caso, essere superiore ad euro 2.300,00.
3. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili. In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art 2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla **fascia b** è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di **fascia a** come raccolto dai Comuni. **Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.**
4. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a euro 50,00.
5. Dal contributo effettivo saranno scomputati eventuali diversi sostegni economici per la medesima finalità di sostegno al pagamento del canone di affitto 2021 erogati da altri soggetti pubblici o privati.

ART. 4 CASI PARTICOLARI

1. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del 25 ottobre 2021. Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.
3. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione.

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata dal **25 ottobre fino al 26 novembre 2021** esclusivamente utilizzando il modulo fornito gratuitamente dalla Città di Torino (non saranno ammessi al contributo modelli di domanda con contenuti diversi o presentati in un periodo differente).

Il modello (in formato A4 di due pagine) potrà essere scaricato dal sito della Città di Torino www.comune.torino.it/informacasa e sarà in distribuzione in via Orvieto 1/20/A.

Per evitare assembramenti la domanda di partecipazione potrà essere presentata **esclusivamente con le seguenti modalità:**

- on-line sul portale dei servizi **TorinoFacile**, se in possesso dell'identità digitale SPID, CIE (carta di identità elettronica) o TS-CNS (Tessera Sanitaria-Carta Nazionale);
- via PEC all'indirizzo edilizia.residenzialepubblica.casa@cert.comune.torino.it: in questo caso dovrà essere allegato:
 - pdf oppure foto nitida del modello di domanda compilato in ogni sua parte;
 - pdf o foto nitida del documento di identità;
- per posta con Raccomandata AR, entro il giorno 26 novembre 2021, allegando copia del documento di identità, esclusivamente all'indirizzo: Città di Torino - Area E.R.P.- Ufficio Servizi per la Locazione - Via Orvieto 1/20/A - 10149 Torino (per il rispetto del termine di scadenza, farà fede il timbro postale).

Per l'assistenza alla compilazione del modulo di domanda sarà possibile telefonare al n. 01101124300 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:00.

In data **31 gennaio 2022** sarà pubblicato l'elenco provvisorio delle domande pervenute con l'esito (ammesse o no ammesse al contributo) sulla base delle autocertificazioni prodotte. Tale elenco provvisorio potrà essere consultato sul sito della Città di Torino www.comune.torino.it/informacasa.

Eventuali istanze di reclamo contro l'esito dell'elenco provvisorio potranno essere presentate, per segnalare eventuali errori, esclusivamente via PEC all'indirizzo edilizia.residenzialepubblica.casa@cert.comune.torino.it, o via mail ordinaria all'indirizzo: reclamofondoaffitto@comune.torino.it **dal 31 gennaio 2022 al 6 febbraio 2022.**

Nella PEC o mail dovrà essere allegato il pdf oppure foto nitida del modello di reclamo e pdf o foto nitida del documento di identità. Non saranno ammesse istanze di reclamo presentate con contenuti diversi dal modello proposto o inviate in un periodo differente.

Il modello dell'istanza di reclamo potrà essere scaricato dal sito della Città di Torino www.comune.torino.it/informacasa e sarà in distribuzione in via Orvieto 1/20/A.

In data **31 marzo 2022** verrà pubblicato con le stesse modalità l'elenco definitivo dei beneficiari del contributo aggiornato con l'esito di tutte le opposizioni presentate. Tale elenco definitivo potrà essere consultato sul sito della Città di Torino www.comune.torino.it/informacasa.

Art. 7 CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI

1. Con riferimento all'informativa privacy si rinvia completamente a quanto pubblicato all'indirizzo www.comune.torino.it/informacasa; l'informativa è anche consultabile presso la sede Area ERP in via Orvieto 1/20/A.
2. Il Responsabile del procedimento: *Dott. Eduardo D'Amato*